

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 210 BIS, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 IN MATERIA DI ACCORDI DI SOSTENIBILITÀ DEI PRODUTTORI AGRICOLI

Provvedimento n. 31142

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 marzo 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 210bis, paragrafo 1 e seguenti, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, che esclude dall'applicazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) determinate tipologie di accordi in materia di sostenibilità nella produzione e commercializzazione di prodotti agricoli;

VISTO in particolare l'articolo 210bis, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, che prevede l'intervento dell'Autorità dopo la conclusione o l'attuazione di un accordo di sostenibilità dei produttori agricoli al verificarsi di determinate condizioni;

VISTI inoltre gli "*Orientamenti della Commissione sull'esclusione dall'applicazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per gli accordi di sostenibilità dei produttori agricoli a norma dell'articolo 210bis del Regolamento (UE) n. 1308/2013*", adottati l'8 dicembre 2023, che forniscono chiarimenti sulle condizioni di applicazione del citato articolo 210bis e sull'ambito di applicazione soggettivo, materiale e temporale;

RITENUTA la necessità di definire le regole procedurali per l'applicazione dell'articolo 210bis, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, in conformità all'ordinamento dell'Unione Europea e a integrazione degli Orientamenti della Commissione;

VISTA la pubblica consultazione preventiva sulla bozza di Comunicazione allegata, relativa all'applicazione dell'articolo 210bis, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, svoltasi dal 2 febbraio 2024 al 4 marzo 2024, al fine di raccogliere e prendere in considerazione le osservazioni dei soggetti interessati, tenuto conto che il rapporto tra consultazione e qualità della regolamentazione è valorizzato anche a livello comunitario, in quanto una regolamentazione condivisa consente una migliore applicazione delle norme;

DELIBERA

di adottare la "*Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 210bis, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di accordi di sostenibilità dei produttori agricoli*", il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento e la relativa Comunicazione saranno pubblicati sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 210 BIS, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 IN MATERIA DI ACCORDI DI SOSTENIBILITÀ DEI PRODUTTORI AGRICOLI

I. Premessa

1. Con la presente Comunicazione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("Autorità") fornisce alcuni chiarimenti, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea e a integrazione degli *Orientamenti della Commissione sull'esclusione dall'applicazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli accordi di sostenibilità dei produttori agricoli a norma dell'articolo 210bis del Regolamento (UE) 1308/2013* ("Orientamenti"), sulle regole procedurali per l'applicazione dell'articolo 210bis, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 1308/2013 ("Regolamento") in materia di accordi di sostenibilità dei produttori agricoli.

II. Condizioni per l'intervento ex post dell'Autorità

2. L'articolo 210bis, paragrafo 1, del Regolamento, entrato in vigore l'8 dicembre 2021, stabilisce che "*l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli*

che si riferiscono alla produzione e al commercio di prodotti agricoli e che mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, a condizione che tali accordi, decisioni e pratiche concordate impongano solo restrizioni alla concorrenza che siano indispensabili per l'applicazione di tale norma".

3. Il successivo paragrafo 4 precisa che "gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al presente articolo non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso".

4. Il paragrafo 7, inoltre, prevede che "l'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro uno o più degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 siano modificati o interrotti o non abbiano affatto luogo, se ritiene che tale decisione sia necessaria per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Per accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e paragrafo 3. Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni che ne derivano immediatamente dopo la loro adozione. Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate".

5. Pertanto, in base all'articolo 210bis, paragrafo 7, l'Autorità può intervenire dopo la conclusione o l'attuazione di un accordo di sostenibilità al ricorrere di una delle seguenti condizioni: (i) per evitare che la concorrenza sia esclusa dal mercato; oppure (ii) quando gli obiettivi della politica agricola comune, come stabiliti dall'articolo 39 TFUE, siano compromessi.

6. Gli Orientamenti della Commissione, adottati l'8 dicembre 2023, chiariscono le condizioni di applicazione dell'articolo 210bis del Regolamento e il suo ambito di applicazione soggettivo, materiale e temporale, nonché la nozione di esclusione della concorrenza e di compromissione degli obiettivi della politica agricola comune; a essi dunque è fatto rinvio per tutto quello che non è previsto nella presente Comunicazione.

III. Ambito di applicazione temporale

7. L'articolo 210bis è entrato in vigore l'8 dicembre 2021. Gli accordi di sostenibilità conclusi prima di tale data possono beneficiare dell'esclusione di cui all'articolo 210bis soltanto a decorrere dall'8 dicembre 2021. Prima dell'8 dicembre 2021 gli accordi di sostenibilità non possono beneficiare dell'esclusione di cui all'articolo 210bis e sono soggetti alle norme in materia di concorrenza in vigore in quel momento.

8. Come indicato negli Orientamenti, qualsiasi accordo di sostenibilità stipulato nel periodo compreso tra l'8 dicembre 2021 e la pubblicazione degli Orientamenti dovrebbe essere prontamente allineato all'articolo 210bis e all'articolo 101 TFUE a partire dalla data di pubblicazione dei presenti Orientamenti.

IV. Aspetti procedurali

a) La procedura dinanzi l'Autorità

9. In linea generale, per stabilire se applicare l'articolo 210bis, paragrafo 7, l'Autorità può basarsi sul proprio monitoraggio del mercato ovvero sulle osservazioni presentate da qualsiasi persona fisica o giuridica in possesso di informazioni su un'intesa ai sensi dell'articolo 210bis ("accordo di sostenibilità").

10. A tal fine, le persone fisiche o i soggetti che non sono parti dell'accordo in questione (ad esempio, consumatori o associazioni di consumatori, organizzazioni non governative, altri operatori della filiera, ecc.), le quali possono sostenere che un accordo di sostenibilità non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 210bis possono segnalare gli accordi di sostenibilità attraverso tutti i canali previsti in relazione alle violazioni della legge n. 287/1990.

11. Tale segnalazione contiene le informazioni sul contenuto dell'accordo di sostenibilità, sulle parti che lo hanno sottoscritto e sulle motivazioni a sostegno delle asserzioni. In tale fase, l'Autorità svolge gli approfondimenti pre-istruttori ritenuti necessari, acquisendo eventuali ulteriori informazioni e svolgendo le analisi utili per le valutazioni dell'accordo.

12. L'Autorità nei casi di presunta sussistenza di una delle due condizioni di cui all'articolo 210bis, paragrafo 7, del Regolamento, notifica l'avvio dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati e ne dà comunicazione alla Commissione europea. La comunicazione di avvio contiene gli elementi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 217/1998.

13. L'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili entro un termine ragionevole e indicato nella richiesta.

14. L'Autorità autorizza la trasmissione della comunicazione delle risultanze istruttorie alle imprese, nonché il termine di chiusura dell'istruttoria, almeno venti giorni prima della scadenza di quest'ultimo.

15. Le Parti possono presentare memorie scritte e documenti sino a cinque giorni prima del termine di chiusura dell'istruttoria indicato nella suddetta comunicazione.

16. Le Parti sono libere di continuare ad attuare l'accordo di sostenibilità tra l'avvio dell'istruttoria e la pronuncia di una decisione.

17. Si applicano, in quanto compatibili, le garanzie procedurali di cui agli articoli 7, 9, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

b) Le possibili decisioni che l'Autorità può assumere

18. Se l'Autorità stabilisce che la concorrenza è esclusa o che gli obiettivi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, TFUE sono compromessi, può adottare le seguenti misure:

(a) se l'accordo di sostenibilità è stato stipulato ma non è ancora stato attuato e tale accordo non può essere modificato in modo tale da soddisfare le condizioni relative all'esclusione di cui all'articolo 210bis, l'Autorità può adottare una decisione che ordina di non attuare l'accordo;

(b) se l'accordo di sostenibilità è già stato attuato, l'Autorità può decidere che le parti debbano: (i) modificare l'accordo di sostenibilità, nel caso in cui procedere in tal senso sia sufficiente a porre rimedio all'esclusione della concorrenza o alla compromissione degli obiettivi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, TFUE; oppure (ii) interrompere o risolvere l'accordo di sostenibilità, nel caso in cui la modifica di tale accordo non sia sufficiente a porre rimedio all'esclusione della concorrenza o alla compromissione degli obiettivi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, TFUE.

19. Qualora, in esito alla decisione di divieto, le Parti concludano l'accordo di sostenibilità ovvero ne proseguano l'applicazione senza adottare le misure eventualmente indicate dall'Autorità, quest'ultima potrà avviare un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 287/1990, in relazione all'attuazione dell'accordo di sostenibilità dopo tale data. Tale procedimento può comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria.

20. L'Autorità si riserva la facoltà di modificare o integrare la presente comunicazione decorso un anno dalla data della sua pubblicazione alla luce dell'esperienza applicativa.
